

IL DIRITTO DEL BAMBINO A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA

GUIDA ALL'INTERVENTO

NELL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

E NELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

(Testo d'origine : the Swedish National Committee of the International Council on social Welfare and International Social Service , Geneva, Switzerland

Testo tradotto ed adattato da Anna Maria Libri- SSI Italia)

Sommario

PREMESSA

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

1. *PERCHE' UNA GUIDA*
2. *PRINCIPI DELLA GUIDA*

CAPITOLO 2

1. *GENITORI BIOLOGICI*
2. *IL BAMBINO*
3. *GENITORI ADOTTIVI*
- 4.. *AUTORITA' COMPETENTI ED ENTI ACCREDITATI*
5. *STUDIO SUL BAMBINO*
6. *STUDIO SULLA FAMIGLIA ADOTTIVA*

CAPITOLO 3

GLOSSARIO

1. *GENITORI BIOLOGICI*
2. *IL BAMBINO IN AFFIDAMENTO FAMILIARE*
3. *LA FAMIGLIA AFFIDATARIA*
4. *AUTORITA' COMPETENTI ED ENTI*
5. *STUDIO SUL BAMBINO*
6. *STUDIO SULLA FAMIGLIA AFFIDATARIA*

Ringraziamenti

Legislazione nazionale ed internazionale di riferimento

PREMESSA

La Sezione Italiana del Servizio Sociale Internazionale è lieta di presentare la “Guida all’intervento nell’adozione nazionale ed internazionale e nell’affidamento familiare” di cui ha curato la traduzione e soprattutto l’adattamento alla realtà operativa italiana nel settore dell’affidamento e delle adozioni.

La sua esperienza, di oltre sessant’anni, nel campo della tutela dei diritti dei minori, l’impegno operativo e di studio portato avanti nel delicato settore delle adozioni internazionali, a partire da quelle dei bambini italiani che fin dall’inizio degli anni cinquanta venivano accolti da famiglie dei paesi anglosassoni, le permettono di valutare positivamente l’opportunità di pubblicare uno strumento come la presente guida.

Come è ben noto a tutti i professionisti che operano nel settore, nessuno possiede delle regole fisse ed incontestabili per la valutazione e la scelta delle famiglie in grado di accogliere un bambino in affidamento o in adozione e tanto meno può essere definita con certezza la “famiglia perfetta” che risolva i problemi di un bambino deprivato e quelli degli operatori che desiderano trovare per lui la miglior soluzione di vita possibile. E’ anche vero però che dopo tanti anni di studi approfonditi, raggiunta la certezza che ogni bambino è un universo particolare così come ogni famiglia, e che ogni abbinamento, sia esso per affidamento o adozione, va considerato e seguito nella sua singolarità, si può comunque tentare una sistematizzazione schematica degli elementi portanti di un intervento di valutazione e di scelta.

Il significato quindi di questo lavoro è quello di cercare delle regole valide e comuni che possano essere seguite in qualunque tipo di contesto operativo, sulla base delle quali ogni operatore possa poi applicare ed esprimere la propria esperienza e professionalità ma con la certezza del rispetto di uno standard base dell’intervento.

Pensiamo, d’altra parte, che siano universalmente condivisi il principio che è alla base del significativo e notevole lavoro di preparazione delle guide attuato dagli operatori di diversa provenienza e cultura che hanno contribuito alla sua stesura e cioè il diritto del minore a crescere in famiglia. Intendendo con ciò anzitutto la sua famiglia di origine, la cui assistenza e riabilitazione deve sempre essere l’obiettivo prioritario dell’azione dei servizi. Ma qualora in ultima ipotesi occorra trovare una soluzione diversa per il bambino, bisogna allora valutare con la massima attenzione ogni altra possibilità

privilegiando la ricerca di una famiglia di accoglienza adeguatamente scelta nel suo esclusivo interesse e sostenuta nel difficile compito dell'integrazione temporanea o definitiva del bambino.

La guida si basa su questi due principi generali che possono apparire forse ovvii, ma che pensiamo sia sempre utile ribadire affinché, nella pratica quotidiana con le sue sempre nuove e molteplici difficoltà non vadano persi di vista così come occorre sempre ricordare che il destinatario principale dell'intervento è il bambino.

L'Italia è un paese che si è avviato con coerenza sulla strada della protezione dei minori e che dispone, pur con delle inevitabili disparità in mezzi e capacità operativa, di una valida rete di servizi sociali professionali sul suo territorio. Tutti gli operatori, anche nelle situazioni più periferiche, si confrontano con le problematiche dell'affidamento e dell'adozione, e pensiamo che questa guida possa essere per tutti un utile strumento di lavoro e quindi di confronto e discussione.

Mariapaola Colombo Svevo
Presidente del Servizio Sociale Internazionale
Sezione Italiana

INTRODUZIONE

Il problema dei minori è oggetto di un'attenzione ed un impegno sempre maggiori in tutte le società del mondo. Tuttavia esistono ancora gravi divari tra i servizi di assistenza ai minori, le leggi di protezione dell'infanzia effettivamente disponibili e le azioni politiche che richiedono priorità di interventi da parte dei governi e delle autorità pubbliche in questo settore. Fondamentalmente, i principi etici che sottintendono le azioni da un lato ed i meccanismi applicativi di questi principi dall'altro, sono a nostro avviso di estrema importanza specialmente considerando il contesto globale.

Infatti la situazione socio - economica di vari paesi si è deteriorata in modo allarmante in questi ultimi decenni. La migrazione urbana, le precarie condizioni di vita nei suburbi e nelle bidonville ed il collasso dei sistemi di supporto offerti dalla rete tradizionale della famiglia allargata, hanno portato al cedimento della famiglia come elemento base della società e come risorsa primaria di educazione, sostegno emotivo e socializzazione per i bambini. In tutto il mondo, intere regioni sono in via di trasformazione verso un cambiamento nelle tendenze sociali, culturali, economiche e politiche, con conseguenze serie e negative sulla stabilità della famiglia e sulle cure per il bambino all'interno della stessa.

Sfortunatamente in generale ciò non è stato fronteggiato mettendo in opera un efficiente sistema di protezione sociale. Al contrario la disponibilità di alcuni servizi sociali sembra essere in diminuzione come ad esempio l'assistenza diurna, i sussidi alimentari, l'assistenza sanitaria, compresa la consulenza per la pianificazione familiare. Il risultato è un incremento notevole del numero di minori che possono essere definiti trascurati o abbandonati. Per alcuni di essi, la famiglia sostitutiva per breve periodo o su base permanente, attraverso l'affidamento o l'adozione, può essere una scelta che soddisfa le loro necessità. Questa guida è stata realizzata con l'intento di creare una piattaforma comune di intervento, a livello internazionale, e di assicurare che vengano rispettati i più alti criteri etici nell'utilizzazione della "famiglia sostituta".

Desideriamo tuttavia sottolineare con forza che la famiglia sostituta permanente non è la soluzione alla povertà. La preservazione della stabilità della famiglia e la prevenzione del maltrattamento e dell'abbandono dei bambini devono essere la prima preoccupazione dei governi e delle società civili. Come principio

fondamentale tutti gli sforzi debbono essere diretti ad assicurare che i bambini crescano nella loro famiglia di origine.

Ugualmente, la cura in famiglia sostituita non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto politico, economico e sociale perché le famiglie ed i bambini sono particolarmente soggetti alle ripercussioni delle situazioni nazionali e globali. Noi dobbiamo sostenere con il massimo impegno l'attivazione di politiche e programmi orientati alla riduzione della povertà, al miglioramento delle ingiustizie sociali ed alla creazione di opportunità di studio ovunque se ne ravvisi l'urgenza. Come l'UNICEF ha ben evidenziato: "noi dobbiamo contribuire a promuovere uno sviluppo dal volto umano ossia che rispetti i diritti fondamentali di tutti i bambini".

L'ONU attraverso i suoi vari strumenti si è fortemente impegnato nel proteggere e promuovere il benessere dei minori nella società. La **Convenzione sui diritti del fanciullo** (adottata dall'Assemblea Generale nel 1989) è stata la convenzione sui diritti umani più ampiamente ratificata della storia.

Essa riconosce l'eccezionale vulnerabilità del bambino e proclama che l'infanzia ha diritto a cure ed assistenza speciali. Il preambolo e molti articoli enfatizzano l'importanza della famiglia e la necessità di creare un ambiente che sia favorevole ad una sana crescita ed allo sviluppo dei bambini.

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi legali e sociali concernenti la protezione ed il benessere dei minori con particolare attenzione all'affidamento familiare e all'adozione nazionale ed internazionale, (approvata dall'Assemblea Generale nel 1986) e **la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale** (del 1993) sono ulteriori mandati internazionali che invitano alla salvaguardia dei diritti di quei bambini per i quali la vita familiare può essere assicurata solo attraverso l'affidamento o l'adozione.

La Convenzione dell'Aja del 1993 auspica la creazione di un' **Autorità Centrale**, sia negli Stati di accoglienza sia negli Stati di origine, che accrediti le organizzazioni che lavorano nel campo dell'adozione internazionale. Essa è volta alla creazione di una struttura di cooperazione tra stati affinché sia assicurato che le procedure attraverso le quali viene messa in opera l'adozione internazionale siano attuate nel miglior interesse del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.

Sin dal 1979, quando questi strumenti internazionali hanno cominciato ad essere concepiti e redatti, il Servizio Sociale Internazionale e l'International Council of Social Welfare si sono impegnati nel predisporre delle linee guida sulle procedure per intervenire nell'affidamento familiare e nell'adozione che riflettessero le crescenti preoccupazioni e fossero di aiuto al sempre maggior numero di operatori professionali impegnati nel miglioramento di questi servizi. Le conclusioni di tale impegno sono state le "Linee-guida alle procedure per l'adozione internazionale" formalmente presentate e pubblicate nel 1992 dal Segretariato Generale del S.S.I. a Ginevra in collaborazione con il Centro Adozioni Svedese.

Come passo successivo alle suddette Linee-guida, utilizzate dagli operatori in tutto il mondo come strumento per il miglioramento delle procedure in uso nella pratica quotidiana, il Comitato Nazionale Svedese dell'ICSW, in cooperazione con il Segretariato Generale del S.S.I., si è dedicato ad un nuovo progetto; è quindi iniziata la preparazione delle Linee-guida all'intervento nelle adozioni nazionali e nell'affidamento familiare e la revisione e l'aggiornamento delle Linee-guida per l'adozione internazionale.

Ciò che era cominciato come esercitazione teorica alla 26^a Conferenza Mondiale dell'ICSW (Tampere, Finlandia - luglio 1994), seguito da un seminario alla Conferenza dell'Organizzazione Internazionale per l'Affidamento (Bergen, Norvegia- luglio 1995) si è concluso con l'approvazione di questa Guida in un seminario speciale della 27^a Conferenza dell'ICSW (Hong Kong, - luglio-agosto 1996).

La sua preparazione ha coinvolto più di 200 operatori, esperti e funzionari governativi in rappresentanza di circa 30 nazioni. Ha comportato l'esame delle pratiche correnti e dei presupposti su cui è basata l'assistenza in famiglia sostituita. Ha anche significato la verifica di tutta la letteratura disponibile in questa materia e degli standard di intervento, con l'individuazione delle esperienze positive esistenti sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo.

La bozza iniziale della Guida è stata ampiamente distribuita divenendo oggetto di revisione critica da parte di operatori sociali professionali e di organizzazioni nazionali ed internazionali. Le lettere ricevute ed i commenti avuti nel seminario di Hong Kong sono stati rappresentativi di persone provenienti da culture diverse con varie esperienze e prospettive.

Da tutto questo lavoro è risultato un documento veramente internazionale.

Nella sua versione definitiva la Guida è scritta in uno stile chiaro e semplice che tiene sempre presente i suoi destinatari. E' un manuale pratico per assicurare i migliori servizi alle tre parti coinvolte sia nell'adozione che nell'affidamento familiare. Può servire anche come riferimento di facile consultazione per le Autorità Centrali e per coloro che sono incaricati per legge di funzioni correlate al riconoscimento o alla supervisione delle organizzazioni che si occupano di minori.

In qualità di documento contemporaneo la Guida è basata su valori sociali che tutti noi sappiamo essere in costante cambiamento. Così come cresce il livello delle società così anche il livello dell'assistenza è portato a crescere. Quindi in futuro saranno necessari degli aggiornamenti per assicurare la sua costante validità.

Questa Guida verrà ampiamente diffusa in 4 o più lingue per incoraggiarne l'uso e l'aggiornamento. Se servirà a migliorare la qualità dei servizi per i minori che necessitano di assistenza in famiglia sostitutiva lo sforzo fatto da tutti noi sarà ampiamente giustificato.

Gigi Isacson
Presidente
ICSW
Comitato Nazionale Svedese

Damien Ngabonziza
Segretario Generale
Servizio Sociale Internazionale
Ginevra, Svizzera

CAPITOLO 1

1. PERCHE' UNA GUIDA

E' tanto auspicabile quanto necessario raggiungere un livello sufficientemente alto della qualità degli affidamenti eterofamiliari e delle adozioni come forma alternativa di assistenza per i minori rimasti senza la famiglia biologica.

Mentre l'affidamento eterofamiliare offre le cure di una famiglia sostitutiva ad un bambino in un periodo temporaneo di crisi della sua famiglia di origine con l'obiettivo di riunire il bambino a quest'ultima e prevenirne la disgregazione, l'adozione offre una famiglia sostitutiva permanente al bambino e stabilisce un rapporto legale di parentela genitori - figlio.

Poiché le legislazioni, le politiche e la pratica nelle adozioni e negli affidamenti variano, sia a livello nazionale che internazionale, questa Guida all'intervento vuole offrire dei criteri riconosciuti internazionalmente che possano essere condivisi ed applicati. Essi dovrebbero incoraggiare e promuovere il benessere dei minori ai quali sono destinati gli interventi. Dovrebbero anche prevenire o scoraggiare la vendita, il traffico e la sottrazione di minori.

La Guida dovrebbe portare ad un miglioramento dei Servizi esistenti, allo sviluppo di manuali teorici e servire come strumento per le Autorità competenti, gli Enti accreditati e le Agenzie per l'adozione e l'affidamento operanti nel settore.

Dovrebbe anche facilitare il riconoscimento, il controllo e la valutazione dei servizi esistenti. Poiché il termine "Guida" definisce il livello ottimale di prestazione e di intervento pratico, questa **Guida all'intervento nelle adozioni nazionali ed internazionali e nell'affidamento familiare** dovrebbe influenzare le politiche e la pratica per raggiungere una sempre maggiore qualità del lavoro.

N.B.: Gli articoli in corsivo sono riferiti esclusivamente all'adozione internazionale.

La Guida si basa sui principi etici indicati in:

- **Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;**
- **Dichiarazione ONU sui principi legali e sociali concernenti la protezione ed il benessere dei minori con particolare attenzione all'affidamento familiare e all'adozione nazionale ed internazionale;**
- **Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.**

Inizialmente le Linee-guida per l'adozione internazionale furono formulate sotto gli auspici dell'International Council of Social Welfare (ICSW). Il progetto fu messo in opera nel 1979 e portato avanti attraverso lavori di gruppo, seminari e convegni in differenti regioni del mondo.

La Guida unificata per l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento familiare si è ispirata alle Linee-guida per l'adozione internazionale e rappresenta la conclusione dell'impegno iniziato con i seminari ed i gruppi di lavoro tenuti sotto gli auspici dell'ICSW e dell'International Foster Care Organisation (IFCO) nel 1994 e nel 1995.

La Guida è dedicata ai bambini di tutto il mondo che possono aver necessità di cure familiari alternative, per essere certi che ricevano la miglior assistenza.

2. PRINCIPI DELLA GUIDA

“Riconoscere che il minore, per il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in una atmosfera di gioia, amore e comprensione”

Convenzione ONU per i diritti del fanciullo, Preambolo.

- 2.1. Qualunque misura presa per la protezione di un bambino deve essere volta al miglior interesse del bambino e alla protezione dei suoi diritti.
- 2.2. Ogni bambino ha diritto a crescere in famiglia.
- 2.3. La priorità per un bambino è essere curato dai suoi genitori biologici.
- 2.4. I Governi e le Società debbono impegnarsi ad offrire alle famiglie il sostegno necessario a tenere al loro interno i propri figli. Le politiche ed i programmi devono essere formulati su basi di equità e comprensione dei problemi.
- 2.5. Se un bambino non può essere curato dai propri genitori biologici, le Autorità competenti per la protezione dei minori devono prendere in esame tutte le possibili alternative di affidamento in via permanente all'interno della famiglia estesa.
- 2.6. L'adozione di un bambino al di fuori della propria famiglia deve essere presa in considerazione solo se non è possibile alcun appropriato affidamento od adozione all'interno della famiglia estesa.
- 2.7. Quando i genitori naturali e la famiglia di origine estesa non presentano condizioni che garantiscono il pieno ed armonioso sviluppo del bambino, le Autorità competenti per il benessere e la protezione del minore debbono cercare delle soluzioni alternative. La scelta di una famiglia sostitutiva permanente per il minore, tramite l'adozione o l'affidamento a lungo termine, quando resa necessaria dalle circostanze, deve prevalere rispetto all'inserimento in istituto.
- 2.8. L'affidamento familiare come intervento di servizio sociale deve essere preso in considerazione solo se il bambino necessita temporaneamente di cure alternative. Occorre in tal caso pianificare le opportunità esistenti di contatti con la famiglia di origine e la possibilità per il bambino di essere riunito a tale famiglia.
- 2.9. L'affidamento familiare, sia pure per sua natura temporaneo, può essere proseguito se necessario fino alla maggiore età. Ciò dovrà essere basato su una revisione periodica dell'affidamento se non sono raccomandabili o disponibili soluzioni a lungo termine.
- 2.10. Come priorità, il bambino deve essere adottato nel suo Stato di origine. *L'adozione internazionale può essere considerata come un'alternativa solo dopo essersi assicurati che non può essere trovata alcuna soluzione soddisfacente per lui nel suo Stato di origine.*

- 2.11. La stabilità, la permanenza e la continuità delle relazioni favoriscono la crescita e lo sviluppo del bambino. Poiché il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza sono fondamentali per l'evoluzione della personalità del minore le decisioni devono essere prese e tutte le procedure debbono essere completate senza inutili ritardi poiché il bambino deve poter stabilire al più presto una relazione continuativa con figure di riferimento adulte preposte alla sua cura.
- 2.12. I genitori biologici del bambino, la famiglia adottiva e la famiglia affidataria hanno diritto alla riservatezza; le Autorità competenti, gli Enti accreditati e le Agenzie per l'affidamento debbono trattare tutti i documenti che li riguardano come confidenziali. L'accesso alle informazioni registrate dalle varie parti coinvolte avverrà secondo le leggi degli Stati interessati.
- 2.13. L'adozione di minori non dovrà essere fonte di impropri guadagni economici o di altro genere. L'abuso, la vendita ed il traffico di minori dovranno essere severamente perseguiti e puniti.
- 2.14. In tutte le procedure riguardanti l'adozione e l'affidamento, è importante che siano utilizzati i migliori livelli possibili di intervento nell'ambito dei principi stabiliti.
- 2.15. I Governi sono invitati a consultare o ratificare la Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Questa Guida è stata separata basandosi su quanto previsto in detta Convenzione.

CAPITOLO 2

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

1. GENITORI BIOLOGICI

“Il bambino dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito”.

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, Preambolo.

1.1. Genitori biologici

Con il termine genitori biologici si intendono in questo contesto entrambi i genitori se vivono insieme o la madre o il padre se singoli.

1.2. Servizi psico - sociali

Devono essere offerti interventi psico-sociali, da parte di operatori professionalmente qualificati, prima e dopo la nascita del bambino, ai genitori biologici che decidessero di dare il bambino in adozione.

1.3. Servizi di sostegno ai genitori

Devono essere messi a disposizione servizi psico-sociali per assistere i genitori nel decidere le possibili alternative per la cura del loro bambino. Questi devono prevedere che:

- a) i genitori non siano forzati a prendere alcuna decisione verso l'adozione prima della nascita del bambino;
- b) abbiano tempo sufficiente, secondo quanto determinato dalla legge dello Stato, per riconsiderare la loro decisione di lasciare il bambino in adozione prima che questa decisione diventi irrevocabile;
- c) abbiano a disposizione servizi adeguati e siano indirizzati al loro utilizzo così da poter far fronte alle loro responsabilità genitoriali qualora decidessero di tenere il loro bambino;
- d) abbiano a disposizione servizi di consulenza e supporto dopo aver lasciato il bambino in adozione.

1.4. Conseguenze della rinuncia

I genitori che decidono di rinunciare al bambino per darlo in adozione devono essere aiutati a comprendere tutte le implicazioni del loro atto ed essere resi coscienti del fatto che:

- a) nella maggioranza dei casi l'adozione significa il taglio netto di ogni legame sociale, legale e personale con il bambino;
- b) *il bambino può essere dato in adozione all'interno dello Stato o in adozione internazionale. Quindi, l'adozione internazionale comporta che il bambino verrà trasferito e vivrà in un altro Stato;*
- c) in alcuni Stati esiste l'adozione aperta e questo può significare la possibilità di un futuro rapporto con il bambino su iniziativa del minore stesso.

1.5. Requisiti legali

E' responsabilità delle autorità competenti e degli enti accreditati assicurarsi che, quando i genitori rinunciano ad un bambino per l'adozione, siano rispettati tutti i necessari requisiti legali.

1.6. Antecedenti

I genitori debbono fornire informazioni rispetto al loro passato (non necessariamente l'identità), alla loro storia medica, sul passato sviluppo del bambino e la sua storia medica. Essi devono essere resi consapevoli che è un diritto del bambino avere accesso a questo tipo di informazioni che possono essere necessarie per il suo benessere futuro.

1.7. Indicazioni dei genitori

Se i genitori evidenziano delle preferenze riguardo la crescita del bambino questi desideri, per quanto possibile, devono essere rispettati ma nel prendere la decisione di affidamento la considerazione principale verrà data al miglior interesse del bambino.

1.8. Genitori sconosciuti e periodo di ricerca

Se i genitori sono sconosciuti, le Autorità competenti dovranno fare ogni sforzo per rintracciarli. Il periodo di ricerca della famiglia biologica deve essere stabilito dalle competenti autorità di ogni Stato. Solo successivamente a tale periodo potranno essere iniziate le formalità per l'adozione.

2. IL BAMBINO

“Un bambino permanentemente o temporaneamente privo del suo ambiente familiare o che nel suo stesso interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato”

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, art. 20.1

2.1. Adozione – Un servizio per il benessere minorile

Lo scopo principale dell'adozione è offrire ad un bambino una famiglia e una casa da sentire come proprie e non offrire ad una famiglia un bambino.

2.2. Studio sociale sul minore

L'adozione è un progetto di vita personalizzato per il bambino e deve essere determinata sulla base dello studio della sua condizione psicologica, sociale, spirituale, medica, etno-culturale, e legale e di quella della sua famiglia di origine qualora possibile.

Il rapporto sociale sul minore deve essere preparato da operatori professionali di un'autorità competente o di un ente accreditato.

Il rapporto deve:

- a) servire da base per l'abbinamento con i futuri genitori ed aiutarli a prendere una decisione;
- b) soddisfare la necessità del bambino di avere notizie della sua famiglia biologica al momento opportuno;
- c) aiutare i genitori adottivi a comprendere il bambino e ad avere informazioni importanti a suo riguardo compreso il contesto religioso, socioculturale ed etnico di provenienza.

Lo studio sul minore, in forma di rapporto dettagliato, deve fornire tutte le informazioni come previste nella sezione 5.

2.3. Affidamento di gemelli e fratelli

I fratelli ed i gemelli non devono essere separati in caso di affidamento per adozione tranne in circostanze straordinarie. Se per qualche ragione essi sono stati separati deve essere trovato il modo di farli rimanere in contatto.

2.4. Partecipazione al progetto di adozione

Prima che sia finalizzato qualunque affidamento per adozione il bambino coinvolto deve essere consultato in maniera appropriata alla sua età ed al grado di maturità.

2.5. Preparazione prima dell'affidamento

Quando i bambini, in particolare quelli più grandi, vengono abbinati per un'adozione essi devono avere una appropriata preparazione per quel particolare affidamento che deve includere:

- a) informazioni accurate che consentano al bambino di comprendere il concetto di adozione;

- b) un'adeguata introduzione ai futuri genitori adottivi ed al loro modo di vivere attraverso fotografie, video, lettere ecc.;
- c) contatti graduali con i futuri genitori adottivi, se possibile, e appropriato sostegno per facilitare l'adattamento.

2.6. Tutela legale

Prima che l'adozione sia definita il bambino deve avere un tutore legale.

2.7. Status del bambino adottivo

Il bambino deve avere lo stesso status legale ed uguali diritti ereditari del figlio naturale.

2.8. Registrazione anagrafica

Il bambino adottivo al termine del processo di adozione legale deve avere l'equivalente di un certificato di nascita. Una copia originale di tale certificato deve essere archiviata negli schedari tenuti dalle autorità preposte all'adozione.

2.9. Immigrazione - in caso di adozione internazionale

Prima che sia proposta un'adozione internazionale, le autorità competenti o l'ente accreditato dello Stato del bambino debbono verificare che non vi siano conflitti di legge rispetto l'adozione tra i due stati coinvolti.

Inoltre, non deve esserci ostacolo nell'uscita del bambino dal proprio paese di origine o nell'entrata in quello dei futuri genitori adottivi per cui i documenti di viaggio devono essere rilasciati a tempo debito.

2.10. Il Libro della vita

Il bambino ha diritto alla sua storia. Per quanto possibile dovrebbe essere preparato un "libro della vita" che può essere presentato sotto diversi aspetti, che descriva la sua storia e che dia tutte le altre informazioni rilevanti sul bambino e lo accompagni nell'affidamento.

2.11. Il diritto all'identità

Il bambino ha diritto alla sua identità, in particolare alle informazioni sui legami parentali. Le autorità competenti e gli enti accreditati devono assicurare il rispetto di questo diritto a tutte le parti coinvolte quando si intraprende una ricerca delle origini.

3. GENITORI ADOTTIVI

3.1. Criteri

L'adozione riguarda prevalentemente bambini con una storia di deprivazione e di trascuratezza. Spesso questi bambini sono passati attraverso esperienze traumatiche. Essi hanno necessità di famiglie adottive che siano comprensive ed affettuose e che offrano un elemento di sicurezza e stabilità alle loro vite.

In caso di adozione internazionale, in aggiunta alla generale capacità di genitorialità adottiva, i genitori adottivi devono avere la capacità di fronteggiare gli aspetti interrazziali, interculturali ed internazionali dell'adozione.

3.2. Approvazione

I futuri genitori adottivi devono ottenere l'approvazione delle autorità competenti e/o degli enti accreditati.

In caso di adozioni internazionali essi debbono soddisfare i requisiti richiesti dalle competenti autorità di entrambi gli Stati coinvolti.

3.3. Servizi psicosociali - selezione e preparazione

E' responsabilità delle autorità competenti e/o degli enti accreditati rendere disponibili per i futuri genitori adottivi servizi psico-sociali in grado di:

- a) fornire elementi significativi e sostegno per decidere se l'adozione è per loro la miglior scelta dopo averli messi in grado di comprendere che la genitorialità adottiva può comportare compiti più impegnativi di quella biologica;
- b) dare informazioni sulla documentazione e sulle procedure richieste incluse eventuali sanzioni contro il traffico e la violenza sui minori;
- c) valutare le loro capacità e potenzialità di soddisfare i bisogni di un bambino/i che necessitano di adozione compreso l'accettazione di fratelli e bambini con bisogni particolari qualora rilevanti;
- d) preparare i genitori adottivi all'adozione organizzando ad esempio incontri con altre famiglie adottive o adulti adottati, se possibile, ecc.;
- e) fornire interventi per l'affidamento post adottivo e sostegno fino alla definizione dell'adozione;
- f) assistere i richiedenti con sostegno e/o trasferimento ad altri servizi qualora si evidenziasse la necessità di allontanare il bambino.

3.4. Studio della famiglia adottiva

Lo studio sociale della famiglia adottiva deve essere preparato nella località dove risiedono i richiedenti e deve essere redatto da un operatore professionale fornendo le seguenti informazioni:

- a) in base a quali elementi i richiedenti sono stati accettati come futuri genitori adottivi;
- b) la valutazione della loro capacità come genitori di un bambino particolare che può o meno essere abituato alla vita di famiglia;
- c) ogni altro dato che può essere significativo per altre autorità quali i tribunali.

Lo studio di famiglia sotto forma di rapporto dettagliato deve fornire come minimo le informazioni riportate nella sezione 6.

3.5. Conoscenza dello status di adottivo ed antecedenti

I genitori adottivi devono essere consapevoli del diritto del bambino di sapere che è stato adottato e di conoscere i suoi antecedenti.

Ai genitori adottivi deve essere offerto consiglio ed ogni possibile supporto incluso il contatto con altre famiglie adottive ed adulti adottati per comprendere e sostenere il figlio adottivo qualora decida di cercare le sue origini.

3.6. Definizione dell'adozione

I genitori adottivi saranno responsabili della definizione legale della procedura di adozione nel minor tempo possibile.

4. AUTORITA' COMPETENTI ED ENTI ACCREDITATI

“Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia.”

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo , art. 21

“Uno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di soddisfare gli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione.”

“Un organismo accreditato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato, se le autorità competenti di entrambi gli Stati non l'abbiano autorizzato.”

Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, artt. 6 & 12

4.1. Accreditazioni

Le pratiche di adozione debbono essere attuate solo attraverso le autorità governative per le adozioni e/o gli enti accreditati.

Nel caso di un'adozione internazionale ciò dovrà includere i governi degli Stati di origine e degli Stati di accoglienza ossia degli Stati contraenti.

I governi dovranno essere spronati a formulare politiche e a produrre legislazioni che dissuadano i futuri genitori adottivi e le persone non accreditate dallo svolgere direttamente pratiche di adozione. Dovranno essere previste gravi pene per coloro che violano queste leggi.

4.2. Personale

Le autorità e gli enti accreditati dovranno utilizzare équipe di personale competente con qualificazioni professionali multidisciplinari. Esse dovranno includere assistenti sociali professionali, psicologi etc. con esperienze di lavoro nel campo dello sviluppo e del benessere minorile ed in particolare dell'adozione.

4.3. Adozione - una decisione ponderata

L'Autorità centrale e/o gli enti accreditati devono assicurarsi che:

- a) tutte le possibilità di tenere il bambino nella sua famiglia compresa la famiglia estesa siano state verificate;
- b) l'adozione sia la scelta ottimale di cura alternativa del bambino.

4.4. Affidamento in adozione internazionale

In caso di adozione internazionale, le autorità competenti e/o gli enti accreditati nello Stato di origine del bambino devono assicurarsi che:

- a) tutte le alternative per sistemare il minore in una famiglia dello Stato di origine siano state considerate;
- b) l'adozione sia l'ultima scelta possibile per dare assistenza al bambino.

4.5. Requisiti legali

Prima che possa essere considerato qualsiasi progetto adottivo, le autorità competenti e/o gli enti accreditati hanno la responsabilità di controllare che:

- a) il bambino sia legalmente libero per l'adozione;
- b) i suoi documenti siano legalmente validi;
- c) *in caso di adozione internazionale i documenti siano legalmente validi sia nello Stato di origine che nello Stato di accoglienza e che non vi sia conflitto legislativo comunque dannoso per il bambino.*

4.6. Adozione internazionale - Presentazione delle domande

Una domanda di adozione non deve essere presa in considerazione dalla competente autorità nello Stato di origine se non è presentata attraverso la competente autorità o ente accreditato del paese di accoglienza.

4.7. Controllo dei casi di adozione internazionale

Le autorità competenti e gli enti accreditati di entrambi gli Stati coinvolti devono controllare tutte le procedure di un'adozione. Ciò deve includere tra l'altro che:

- a) l'appropriato abbinamento del bambino con una famiglia adottiva sia stato fatto nel miglior interesse del bambino;*
- b) i costi richiesti nel procedimento di adozione siano ragionevoli e non conducano a profitti o a traffici di minori;*
- c) i genitori adottivi abbiano adempiuto alle procedure stabilite;*
- d) tutte le formalità legali per definire l'adozione vengano concluse al massimo dopo i due anni dall'affidamento. Sarà responsabilità dell'autorità competente o dell'ente accreditato nello Stato di accoglienza informare l'autorità competente o l'ente accreditato dello Stato di origine dei termini del decreto di adozione quando questo verrà emesso.*

4.8. Supervisione

Quando un bambino viene dato in adozione l'autorità competente o l'ente accreditato dovranno:

- a) accettare la responsabilità di supervisionare l'affidamento;*
- b) fornire i necessari rapporti progressivi all'autorità competente e/o ente accreditato nella nazione di origine per un periodo prestabilito.*

4.9. Scioglimento

Se l'affidamento è revocato prima che l'adozione sia definitiva, l'autorità competente e/o l'ente accreditato saranno responsabili di assicurare che sia trovato un affidamento alternativo soddisfacente.

In caso di adozione internazionale, l'autorità competente nello Stato di accoglienza sarà responsabile di provvedere ad un affidamento alternativo soddisfacente e quindi di assicurare uno status legale e permanente al bambino. Ciò sarà fatto in accordo con la competente autorità nello Stato di origine.

4.10. Ricerca delle origini

L'autorità competente o l'ente accreditato conserveranno i documenti concernenti ogni bambino per eventuali richieste future.

In caso di adozione internazionale avranno questa responsabilità le autorità competenti o gli enti accreditati in entrambe gli Stati.

4.11. Studi e ricerche

Le autorità competenti o gli enti accreditati dovranno fare in modo che tutta la documentazione utile sia conservata e resa accessibile affinché ricerche serie ed affidabili possano essere incoraggiate e poste in atto.

4.12. Regolamento per gli enti accreditati

- a) tutti gli enti accreditati devono essere sottoposti ad accreditamento e sorveglianza periodica da autorità competenti nei rispettivi Stati;
- b) *in caso di adozione internazionale, l'ente accreditato nello Stato di origine deve essere autorizzato dalla competente autorità dello Stato di accoglienza e viceversa.*

4.13. Mantenere i legami con la comunità di origine

I bambini adottivi possono avere necessità di contatti con persone della loro origine così come del sostegno e dell'accettazione della comunità della famiglia adottiva. L'Autorità competente o gli enti accreditati devono garantire ogni possibile sforzo in tal senso.

4.14. Contatti con altre famiglie adottive

I genitori adottivi possono avere necessità di contatti con altre famiglie adottive e ciò deve essere favorito dalle autorità competenti e/o dagli enti accreditati.

4.15. Costi

Possono essere richiesti o pagati solo i costi effettivi e le spese concernenti ragionevoli onorari per le persone coinvolte nell'adozione.

4.16. Chiusura di enti accreditati

In caso di chiusura di un ente accreditato l'Autorità competente avrà la responsabilità di garantire il trasferimento e la conservazione dei suoi documenti ed archivi presso un'altra Autorità competente o ente accreditato.

4.17. Patrocinio e Pubblicità

Le Autorità competenti e/o gli enti accreditati dovranno:

- a) essere responsabili della promozione di un contesto sociale e culturale positivo per sostenere i diritti dei bambini in adozione;
- b) patrocinare politiche che diano priorità alle famiglie alternative permanenti per i minori che sono privi della loro famiglia di origine;
- c) impiegare tutte le risorse per trovare famiglie per i bambini solo con il consenso delle autorità competenti responsabili per i minori e i bambini stessi a secondo dell'età e del grado di maturità.

5. STUDIO SUL BAMBINO

Il rapporto dettagliato sul bambino dovrà includere, per quanto possibile, le seguenti informazioni sulla sua storia e le sue necessità:

- a) Dati anagrafici, se disponibili, con relativa documentazione.
- b) Fotografie recenti del bambino.
- c) Precedenti del bambino compresi:
 - nomi propri e persona che li ha scelti;
 - cronistoria dettagliata dell'affidamento con date e ragioni per il trasferimento;
 - ragioni esplicite per le quali il bambino è stato abbandonato o vi si è rinunciato.
- d) Antecedenti della famiglia di origine che dovrebbero includere:
 - informazioni riguardo i genitori biologici, i fratelli e la famiglia estesa;
 - situazione familiare;
 - retroterra etnico, razziale e religioso;
 - storia sanitaria;
 - informazioni sulla gravidanza e sul parto.
- e) Condizioni emotive, intellettive e fisiche del bambino.
- f) Rapporto sulle condizioni di salute del bambino e sulla sua storia medica da allegare (compresi eventuali periodi di ospedalizzazione).
- g) Situazione attuale, categoria di assistenza (in famiglia di origine, in famiglia affidataria, in istituto ecc.), relazioni, abitudini e comportamenti. Qualora possibile queste informazioni dovrebbero essere incluse nel "Libro della vita".
- h) Opinione del bambino, tenendo in considerazione la sua età ed il grado di maturità.
- i) Valutazione dell'équipe di supporto professionale multidisciplinare (qualora possibile) con motivazioni per le proposte d'adozione e indicazioni delle caratteristiche della famiglia che apparirebbe più idonea a far fronte alle necessità del bambino.
- j) *Nel caso in cui l'adozione internazionale venga considerata la scelta ottimale di assistenza, spiegarne le ragioni.*

6. STUDIO SULLA FAMIGLIA ADOTTIVA

La futura famiglia adottiva parteciperà alla preparazione del rapporto sociale che dovrà essere comprensivo dei seguenti elementi:

- a) Dati anagrafici corredati dai documenti attinenti quali certificati di matrimonio, di divorzio, di nascita ecc.
- b) Storia della futura famiglia adottiva in cui siano riportati:
 - le esperienze dell'infanzia e della crescita;
 - le relazioni interpersonali;
 - informazioni sugli altri membri della famiglia;
 - l'atteggiamento dei figli e degli altri parenti rispetto al progetto adottivo;
 - l'appartenenza religiosa, sociale, etnico-culturale, linguistica della futura famiglia adottiva;
 - eventuali sanzioni e condanne per reati e violenze sui minori.
- c) Fotografie recenti della famiglia.
- d) Situazione fisica, intellettuale, emotiva e capacità educativa della futura famiglia adottiva.
- e) Rapporto medico sulla situazione sanitaria e anamnesi medica della famiglia.
- f) Certificati di impiego e di reddito.
- g) Contesto sociale ed abitativo.
- h) Motivazioni all'adozione.
- i) Capacità di fornire assistenza di base e conforto in un'atmosfera di affetto e sicurezza morale e materiale.
- j) Prevedibile disponibilità di un valido sostegno da parte dei familiari, degli amici e della comunità locale.
- k) Valutazione dell'équipe professionale multidisciplinare (per quanto possibile) attestante:
 - le motivazioni del parere positivo sui futuri genitori adottivi;
 - le caratteristiche del bambino (età, sesso, accettazione di fratelli, minori con bisogni speciali ecc.) che desidererebbero adottare e sarebbero in grado di accogliere.

1) *In caso di adozione internazionale la capacità della famiglia adottiva di gestire problemi razziali ed interculturali e il possibile desiderio del bambino di ricercare le sue origini.*

CAPITOLO 3

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE

Queste linee-guida dovrebbero servire a ridurre i rischi negli affidamenti eterofamiliari con il potenziamento dei servizi per l’affidamento e delle famiglie affidatarie, al fine di proteggere la salute, la sicurezza, il bagaglio etnico e la dignità dei bambini affidati alle loro cure.

L’affidamento è considerato la forma di sistemazione, al di fuori del nucleo familiare, meno restrittiva e più valida per bambini che abbiano necessità di cure temporanee sostitutive della famiglia.

GLOSSARIO

Affidamento eterofamiliare: indica l’inserimento in una famiglia alternativa. Il periodo di affidamento può variare, a seconda degli Stati, per soddisfare gli specifici bisogni di un bambino. Può essere affidamento in vista di adozione, affidamento per il fine settimana o per le vacanze; affidamento di sostegno alla famiglia di origine per i minori handicappati, affidamento di gruppi di bambini in una famiglia o affidamento a lungo termine per minori che non possono essere adottati.

Famiglia affidataria: è composta da adulti che sono autorizzati dalle autorità competenti a fornire, nella loro casa, cure fisiche, sostegno e supporto emotivo temporanei a bambini affidati loro per un intervento pianificato e finalizzato, che dovrà inserirsi nel più ampio progetto di vita del bambino.

Genitori biologici: in questo contesto si intendono i due genitori, se esistenti, madre o padre se singoli.

Gruppo di sostegno: si intende, con questo termine, il gruppo composto da operatori per l’affidamento familiare, la famiglia di origine e la famiglia affidataria e deve includere, secondo le necessità, anche un’équipe di professionisti in settori quali psicologia, servizio sociale, salute, educazione e diritto. Il gruppo di sostegno multidisciplinare, se tale servizio è disponibile, deve organizzare e seguire il progetto di affidamento di ogni minore.

1. GENITORI BIOLOGICI

“Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito”.

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, Art. 7.1

1.1. Diritto al rispetto ed alla dignità personale

I genitori biologici hanno diritto alla dignità personale ed al rispetto e ad essere informati dei loro diritti e di come esercitarli. Essi devono, allo stesso tempo, rispettare i diritti degli altri.

1.2. Pianificazione e partecipazione all'affidamento del bambino

I genitori biologici devono avere:

- a) la responsabilità di pianificare l'affidamento del loro bambino;
- b) il diritto di far parte del gruppo di sostegno;
- c) l'obbligo di seguire strettamente gli impegni presi con il bambino, i servizi sociali, la famiglia affidataria e con l'équipe, qualora esistente;
- d) il diritto di avere informazioni e di essere indirizzati a tutte le risorse esistenti per facilitare il ritorno del loro bambino.

1.3. Informazioni precedenti

I genitori biologici devono fornire informazioni sul loro passato, su quello del bambino, sull'anamnesi sanitaria e sulle varie fasi della loro storia.

1.4. Riunione

I genitori biologici hanno il diritto di accogliere nuovamente il bambino dopo l'affidamento:

- a) se e quando le condizioni della famiglia ritornano alla normalità;
- b) se l'affidamento era stato fatto su loro richiesta.

1.5. Eventi significativi

I genitori biologici hanno il diritto di essere informati di qualunque evento significativo della vita del bambino.

1.6. Educazione religiosa ed etnico - culturale

I genitori biologici hanno il diritto di esprimere una preferenza per l'educazione da dare al bambino rispetto alla religione, alla lingua ed alla cultura etnica.

1.7. Ricorsi

La famiglia biologica ha diritto di far rispettare i suoi pensieri, sentimenti, opinioni, convinzioni senza dover affrontare spese in un pubblico processo.

1.8. Decadenza della patria potestà

La decadenza della patria potestà può essere presa in considerazione solo dopo la verifica della reale incapacità dei genitori biologici di continuare un produttivo coinvolgimento nella vita del figlio.

2. IL BAMBINO IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

“Un bambino che venga privato, permanentemente o temporaneamente, del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.”

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, art. 20.1

2.1. Partecipazione al progetto di affidamento

Prima di dare inizio o di definire ogni cambiamento nell'affidamento, il bambino coinvolto deve essere ascoltato in modo adeguato alla sua età e al suo grado di maturità;

2.2. Contatti con la famiglia biologica

Il bambino in affidamento eterofamiliare deve mantenere, se non vi sono controindicazioni, i contatti con i membri della famiglia biologica.

2.3. Bisogni primari del bambino

Al bambino in affidamento eterofamiliare devono essere offerti:

- a) cure mediche e dentistiche preventive e di emergenza ed una corretta alimentazione;
- b) abbigliamento pulito ed appropriato alla stagione, alle necessità individuali, età, sesso ed attività del bambino;
- c) educazione formale ed informale secondo le sue capacità e le leggi dello Stato;
- d) sostegno alle sue necessità spirituali in accordo con i desideri della famiglia biologica, qualora possibile;
- e) possibilità di accesso ai servizi di assistenza e sostegno emotivo e psicologico particolarmente in relazione allo sviluppo di un sano e corretto comportamento anche in campo sessuale;
- f) opportunità di coltivare il proprio bagaglio etnico-culturale.

2.4. Rapporto sociale sul minore

L'affidamento eterofamiliare è un progetto personalizzato per il minore e deve essere determinato sulla base di uno studio della sua situazione psicologica, sociale, medica e legale e di quella dei suoi genitori biologici.

Lo studio sul minore deve essere preparato da operatori professionali di un'autorità o di un servizio sociale competente.

Il rapporto deve:

- a) costituire una base per l'abbinamento con la futura famiglia affidataria e fornire alla stessa gli elementi per prendere una decisione;
- b) far fronte alle necessità del bambino di avere informazioni sui suoi genitori biologici al momento opportuno;
- c) favorire la comprensione del bambino da parte dei genitori affidatari e fornire loro informazioni significative su di lui comprese le indicazioni educative di tipo etnico, sociale, culturale e religioso.

Lo studio del minore, in forma di rapporto dettagliato, deve fornire le informazioni come previsto nella Sezione 5.

2.5. Affidamento di gemelli o fratelli

I gemelli ed i fratelli non devono essere separati nell'affidamento tranne in caso di circostanze eccezionali. Se per qualche ragione sono stati separati deve essere facilitato il mantenimento dei contatti.

2.6. Preparazione all'affidamento

Quando per i bambini, specialmente i più grandi, viene deciso l'affidamento familiare, essi debbono essere adeguatamente preparati per l'affidamento scelto tramite:

- a) l'informazione ed il sostegno per metterli in grado di comprendere il concetto di affidamento familiare;
- b) un'adeguata presentazione dei futuri genitori affidatari del loro modo di vivere attraverso incontri, visite, fotografie, video, lettere ecc.

2.7. Il libro della vita

Il bambino ha diritto alla sua storia di vita. Per quanto possibile un Libro della Vita, che può essere presentato in diverse forme riportando la storia e tutte le altre informazioni rilevanti sul bambino, deve essere preparato ed accompagnarlo nell'affidamento.

2.8. Tempo libero ed attività sociali

Il gioco e la celebrazioni di eventi significativi della vita devono essere incoraggiati come importanti aspetti dello sviluppo del bambino.

2.9. Preparazione ad una vita indipendente

Il bambino in affidamento ha il diritto di essere incoraggiato ad acquisire gli elementi di base per una vita produttiva.

2.10. La ricerca delle origini

Il bambino ha diritto alla sua identità e in particolare alle informazioni sulla sua paternità e maternità. Le autorità competenti ed i servizi sociali devono garantire la soddisfazione di questo diritto e offrire servizi psico – sociali a tutte le parti coinvolte quando viene intrapresa una ricerca delle origini.

3. LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

3.1. Approvazione

L'approvazione delle future famiglie affidatarie sarà responsabilità delle autorità competenti o dei servizi sociali per l'affidamento.

3.2. Studio sociale sulla famiglia

Lo studio sociale sulla famiglia deve essere preparato nella comunità di residenza dei richiedenti e deve essere redatto da operatori professionali deve contenere le informazioni previste nella sezione 6.

3.3. Diritti

La famiglia affidataria ha diritto di essere trattata con dignità e rispetto, di essere considerata anzitutto come una famiglia e quindi come un fornitore di servizi e di essere informata sui suoi diritti e su come esercitarli.

3.4. Dichiarazione di disponibilità

La famiglia affidataria dovrà controfirmare una dichiarazione di disponibilità prima che un bambino le venga affidato. Tale dichiarazione dovrà includere diritti e responsabilità della famiglia affidataria e delle autorità competenti o dei servizi sociali coinvolti.

3.5. Accordo di affidamento

La famiglia affidataria controfirmerà un accordo di affidamento prima dell'accoglienza di ogni minore che le verrà affidato.

3.6. Informazioni sul minore

La famiglia affidataria riceverà dall'autorità competente o dal servizio sociale tutte le informazioni riguardanti la storia psicologica, emotiva e fisica del minore e della sua famiglia.

3.7. Affidamenti di emergenza

Gli affidamenti di emergenza accettati dalla famiglia affidataria dovranno essere corredati da un impegno scritto dell'autorità competente o del servizio sociale a fornire tutta la necessaria e regolare documentazione entro un tempo stabilito dopo l'affidamento.

3.8. Partecipazione al progetto di intervento

La famiglia affidataria deve collaborare alla preparazione di un progetto scritto per ogni bambino che ha in affidamento. Questo dovrà essere rivisto ad intervalli regolari ed essere indirizzato al ritorno del bambino nella sua famiglia di origine o all'attuazione di programmi permanenti alternativi.

3.9. Scambio di informazioni sul bambino

Le famiglie affidatarie debbono agire in collaborazione con i rappresentanti dell'autorità competente e/o del servizio sociale nel pianificare le soluzioni da offrire ad ogni bambino. Esse debbono essere incoraggiate a fornire tutte le informazioni relative ai progressi del bambino o ad eventuali problemi.

3.10. Rapporti con la famiglia biologica durante l'affidamento

Le famiglie affidatarie debbono facilitare le comunicazioni del bambino con la sua famiglia biologica in accordo con il progetto stabilito ed in collaborazione con l'autorità competente e/o il servizio sociale.

3.11. Fughe o ferimenti

In caso il bambino abbia atteggiamenti autolesionisti o fuga di casa, la famiglia affidataria deve riferirlo immediatamente all'autorità competente e/o al servizio sociale ed organizzare la predisposizione delle necessarie azioni.

4. AUTORITA' COMPETENTI ED ENTI

“Gli Stati firmatari riconoscono il diritto del bambino, che è stato dato in affidamento dalle autorità competenti al fine di garantirgli cure, protezione o trattamento delle sue malattie fisiche o mentali, alla revisione periodica del trattamento previsto per il bambino stesso e di tutti gli altri aspetti rilevanti del suo affidamento.”

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Art.25

4.1. Accredimento

Gli affidamenti familiari debbono essere organizzati esclusivamente tramite autorità governative per l'affidamento familiare, servizi sociali competenti o enti riconosciuti/accreditati.

4.2. manuale teorico - pratico

L'autorità competente e/o il servizio sociale debbono preparare, mantenere , aggiornare ed utilizzare un manuale scritto sulle politiche e le procedure da seguire.

4.3. Interventi per mantenere il bambino nella sua famiglia di origine

L'autorità competente e/o il servizio sociale devono assicurarsi che siano stati attuati tutti i possibili interventi per far rimanere il bambino nella sua famiglia e che l'affidamento sia la miglior scelta per l'assistenza al bambino.

4.4. Studio sociale sul bambino

Prima di un affidamento l'autorità competente e/o il servizio sociale debbono preparare uno studio sociale sul bambino in cui siano contenute ampie informazioni sul suo status e sulle sue necessità.

4.5. Ricerca e approvazione delle famiglie e preparazione dello studio sociale

L'autorità competente e/o il servizio sociale debbono cercare, selezionare, informare e preparare le famiglie affidatarie. L'approvazione delle famiglie affidatarie deve avvenire secondo procedure stabilite e sulla base dello studio sociale sulla famiglia affidataria, redatto come indicato nella sezione 6.

4.6. L'abbinamento

Le autorità competenti e/o il servizio sociale debbono organizzare un sistema per:

- a) stabilire le necessità del bambino e della famiglia affidataria;
- b) far coincidere i bisogni del bambino con le capacità e le risorse della famiglia affidataria;
- c) preparare sia il bambino che la famiglia affidataria all'affidamento.

4.7. Équipe di sostegno

L'autorità competente e/o il servizio sociale dovranno utilizzare gli interventi di una équipe di sostegno per assicurare la realizzazione degli scopi dell'affidamento.

4.8. Preparazione e carico di lavoro

Gli operatori dei servizi per la famiglia e l'affidamento debbono essere persone qualificate, con preparazione specifica ed esperienza del settore, soggette a continuo aggiornamento ed alla supervisione di supervisor competenti. Il numero dei casi assegnati ad ogni operatore deve essere determinato in base al livello degli interventi e del sostegno richiesti per far fronte alle previste necessità di ogni minore.

4.9. Dichiarazione di disponibilità

L'autorità competente e/o il servizio sociale debbono redigere e far controfirmare dalla famiglia affidataria una dichiarazione di disponibilità come requisito per avere degli affidamenti. Questa dichiarazione dovrà includere i diritti e le responsabilità della famiglia affidataria, della famiglia biologica, della autorità competente e del servizio sociale coinvolti.

4.10. Limite del numero di affidamenti

L'autorità competente e/o il servizio sociale devono stabilire un limite circa il numero di bambini che possono essere affidati contemporaneamente ad una famiglia. Gemelli e fratelli dovranno essere affidati congiuntamente alla stessa famiglia.

4.11. Accordo di affidamento

L'autorità competente e/o il servizio sociale debbono redigere e far controfirmare dalla famiglia affidataria un accordo di affidamento rispetto all'affidamento di ogni bambino in quella famiglia. Esso dovrà includere il numero di visite di supervisione che dovranno essere

effettuate dall'operatore sociale e l'invio dei necessari rapporti circa l'adattamento del minore ed i suoi progressi.

4.12. Conservazione dei legami familiari

L'autorità competente e/o il servizio sociale dovranno favorire i contatti dei bambini con la famiglia biologica, qualora possibile e rispondente al miglior interesse del bambino.

4.13. Programma permanente

L'autorità competente e/o il servizio sociale dovranno iniziare a prevedere un programma permanente per il futuro del bambino subito dopo l'inizio dell'affidamento.

4.14. Fuga, maltrattamento ed abuso del bambino affidato

Segnalazioni di maltrattamenti od abusi sul bambino affidato da parte della famiglia affidataria o di fuga del bambino dovranno essere immediatamente esaminate in conformità con le leggi governative e le linee di condotta dell'autorità competente e/o del servizio sociale.

4.15. Verifica periodica reciproca

L'autorità competente e/o il servizio sociale dovranno sviluppare una procedura per la partecipazione assieme alla famiglia affidataria ad una verifica periodica reciproca. Questa verifica servirà a valutare la capacità ed i bisogni della famiglia affidataria nell'occuparsi del bambino ed il rapporto tra l'autorità competente e/o il servizio sociale e la famiglia affidataria.

4.16. Riconoscimento del contributo dato dalle famiglie affidatarie

L'autorità competente e/o il servizio sociale devono sviluppare una politica che porti al riconoscimento del positivo contributo che danno le famiglie affidatarie nel campo della protezione dei minori.

4.17. Revoca dell'approvazione alle famiglie affidatarie

L'autorità competente e/o il servizio sociale devono stabilire una linea politica e procedure scritte per la revoca dell'approvazione alle famiglie affidatarie a seconda delle circostanze. Esse dovranno includere la rinuncia volontaria al servizio da parte della famiglia così come la possibilità di ricorrere contro l'ordine di revoca e di rivederlo.

4.18. Conservazione delle informazioni

L'autorità competente e/o il servizio sociale dovranno avere un archivio di cartelle individuali che includano anche i rapporti periodici concernenti l'andamento dell'affidamento.

5. STUDIO SUL BAMBINO

Il rapporto dettagliato sul minore dovrà contenere, per quanto possibile, le seguenti informazioni sulla sua storia e le sue necessità:

- a) Dati anagrafici con relativa documentazione qualora disponibile.
- b) Fotografie recenti del bambino.
- c) Precedenti del bambino compresi:
 - nomi propri e persona che li ha scelti;
 - cronistoria dettagliata dell'affidamento con date e ragioni per il trasferimento.
- d) Ragioni esplicite del perché e per quanto tempo il bambino avrà necessità dell'affidamento.
- e) Antecedenti della famiglia di origine che includano:
 - informazioni riguardo i genitori biologici, i fratelli e la famiglia estesa;
 - situazione familiare;
 - razza, contesto etnico e religione;
 - storia medica.
- f) Condizioni fisiche, emotive ed intellettive del bambino.
- g) Rapporto medico sulle condizioni di salute del bambino e storia medica (inclusi eventuali periodi di ospedalizzazione) da allegare.
- h) Condizione attuale, soluzione adottata (con famiglia di origine, in famiglia affidataria, in istituto ecc.), rapporti, vita quotidiana, abitudini e comportamenti. Per quanto possibile queste informazioni andrebbero inserite nel "Libro della vita".
- i) Opinione del bambino tenendo in considerazione l'età ed il grado di maturità.
- j) Parere di una équipe multidisciplinare di sostegno composta di operatori professionali con le motivazioni per l'affidamento familiare ed i requisiti della famiglia che apparirebbe più idonea a far fronte ai bisogni del bambino.

6. STUDIO SULLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria parteciperà alla preparazione del rapporto sociale che includerà almeno i seguenti elementi:

- a) Dati anagrafici corredati della relativa documentazione quali certificati di nascita, di matrimonio, di divorzio, ecc.
- b) Storia della futura famiglia affidataria comprendente:
 - esperienze personali durante l'infanzia e la crescita e relazioni interpersonali;
 - informazioni sugli altri membri della famiglia;

- atteggiamento dei figli o degli altri parenti verso il progetto di affidamento;
- identità linguistica, sociale, etnico - culturale e religiosa della futura famiglia affidataria;
- eventuali sanzioni e condanne per reati e abuso sui minori.
- c) Fotografie recenti della famiglia.
- d) Situazione fisica, intellettuale, educativa ed emotiva della futura famiglia affidataria.
- e) Rapporto medico sulla situazione sanitaria della famiglia e storia medica da allegare.
- f) Certificati di reddito e di lavoro.
- g) Situazione abitativa e contesto sociale.
- h) Motivazioni per dedicarsi all'affidamento familiare.
- i) Capacità di offrire assistenza e sostegno in una atmosfera di affetto e sicurezza morale e materiale.
- j) Prevedibile disponibilità di un valido sostegno emotivo da parte di parenti, ed amici e della comunità locale.
- k) Dichiarazione rilasciata da un'équipe multidisciplinare composta di operatori professionali attestante:
 - le ragioni in base alle quali è stata approvata la futura famiglia affidataria;
 - le caratteristiche del bambino (età, sesso, accettazione di fratelli, portatore di bisogni particolari ecc.) che vorrebbe accogliere ed è in grado di seguire.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione dei documenti e degli interventi per la rielaborazione e la redazione del testo finale di questa Guida, in particolare:

- I Professionisti e gli addetti ai lavori che hanno dato un significativo contributo alla produzione di questo documento.
- Il Gruppo di lavoro (la D.ssa Carolyn A. Eberwein, le signore Lourdes G. Balanon; Nina P. Nayake e Maria Paz de Guzman)

Si ringraziano inoltre per l'apporto economico ed organizzativo che ne hanno permesso la pubblicazione:

- L'Agenzia Svedese di Cooperazione allo Sviluppo Internazionale (SIDA)
- Il Centro Adozioni Svedese

· **Il Dipartimento del Benessere Pubblico Tailandese**